



**“Auser Territoriale Arezzo ODV
associazione territoriale”**

STATUTO



SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 Denominazione, sede e durata.....	4
ART. 2 Scopo, finalità e attività.....	4
TITOLO II ASSOCIATI.....	7
ART. 3 Persone fisiche associate.....	7
ART. 4 Diritti e obblighi degli associati.....	7
ART. 5 Perdita della qualifica di associato.....	8
ART. 6 Associazioni affiliate	9
ART. 7 Requisiti di ammissione delle nuove associazioni	9
ART. 8 Ammissione.....	10
ART. 9 Cessazione della condizione di affiliazione.....	10
ART. 10 Regolamento disciplinare.....	11
ART. 11 Congresso	11
TITOLO III AUSER REGIONALI E TERRITORIALI	12
ART. 12 Centri Regulatori.....	12
ART. 13 Auser regionali.....	12
ART. 14 Auser territoriali	13
ART. 15 Titolarità e tutela dei dati.....	13
TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	14
ART.16 Organi	14
ART. 17 Assemblea Territoriale dei delegati.....	14
ART. 18 Il Comitato Direttivo.....	15
ART. 19 Presidente.....	17
ART. 20 Elezione del Presidente e della presidenza territoriale.....	17
ART. 21 Presidenza.....	18
ART. 22 Organo di controllo	18
ART. 23 Revisione legale dei conti.....	19
ART. 24 Commissione di Garanzia	19
ART. 25 Gratuità delle cariche elettive	20
TITOLO V RISORSE ECONOMICHE	20
ART. 26 Patrimonio	20
ART. 27 Divieto di distribuzione degli utili	21
TITOLO VI BILANCIO E AMMINISTRAZIONE	21
ART. 28 Bilancio preventivo.....	21

ART. 29 Bilancio consuntivo	21
ART. 30 Bilancio sociale	22
ART. 31 Adempimenti.....	22
ART. 32 Libri sociali.....	22
ART. 33 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.....	22
TITOLO VII RESPONSABILITA' E INCOMPATIBILITA'	23
ART. 34 Disposizioni circa la responsabilità.....	23
ART. 35 Conflitto di interessi e incompatibilità	23
TITOLO VIII DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE	24
ART. 36 Politiche di genere e Pari opportunità.....	24
TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI.....	24
ART. 37 Rinvio.....	24

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore", ovvero "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta nella forma giuridica di associazione di volontariato avente la seguente denominazione: **"Auser Territoriale Arezzo ODV associazione territoriale per l'invecchiamento attivo ETS"** (da ora in avanti denominata "Associazione"). A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo ETS.
2. L'Associazione risponde ai requisiti dell'articolo 32 del CTS e sarà iscritta nella sezione "Organizzazioni di volontariato" nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 46, comma 1 del CTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Arezzo. Il trasferimento della sede associativa all'interno del territorio comunale non comporta modifica statutaria.
4. L'Associazione ha durata illimitata.
5. L'Associazione aderisce alla rete associativa Auser (in seguito denominata "Auser") ai sensi dell'art.41 comma 2 del Codice del Terzo Settore, condividendone le finalità e i principi dello Statuto.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

1. L'Associazione è una associazione di volontariato, priva di scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione ha lo scopo di promuovere una nuova cultura della longevità, attraverso l'invecchiamento attivo, e di orientare e valorizzare la memoria, le disponibilità e le competenze delle persone anziane, come una opportunità e una risorsa per la società, per sostenere il recupero della memoria collettiva, per realizzare un rinnovato rapporto tra le generazioni e con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.
3. Per il perseguimento di tali scopi, l'Associazione supporta, coordina e svolge nei confronti della comunità locale e dei terzi, anche attraverso le associazioni aderenti, in via principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6, 11 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. L'Associazione svolge, anche attraverso un'attività di monitoraggio, una funzione di indirizzo, coordinamento e direzione, nonché la tutela, rappresentanza, promozione e supporto, dell'intero sistema associativo territoriale Auser. Il tesseramento è unico: l'adesione ad una delle associazioni di volontariato Auser di base (di norma le "Affiliate") comporterà automaticamente l'iscrizione all'Associazione e alla rete Auser.
5. L'Associazione persegue finalità di utilità sociale di interesse generale attraverso la promozione sul territorio delle attività di volontariato, ispirandosi alla Carta dei Valori e al Codice Etico Auser. Le Affiliate sono operative in ragione della loro specifica scelta del tipo di attività, risultano necessarie ed insostituibili per l'insediamento territoriale e le azioni di prossimità, nell'ambito degli indirizzi del progetto sociale Auser, che individua nella persona e nel territorio il fulcro della sua iniziativa. Pertanto le strutture territoriali devono essere statutariamente strutturate e registrate secondo le normative di riferimento.
6. Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni dei volontari impegnati negli enti affiliati, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.
7. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento della stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
8. L'Associazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.
9. L'Associazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. L'Auser è altresì impegnata nel rafforzamento dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di discriminazione a partire da quelle di genere, di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.
10. A partire da quanto enunciato nell'Art.2 comma 2 del presente Statuto, l'Associazione svolge, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l'accrescimento della coesione sociale, la crescita ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, la volontariato, l'apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.
11. L'Associazione si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta a tutte le mafie e ad ogni altra forma di criminalità organizzata.
12. Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni, Enti Pubblici - ai sensi degli artt. 55 e 56 del CTS - e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, osservatori.
13. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, individuate dall'Assemblea Nazionale dei delegati.
14. Per le attività di interesse generale svolte l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui al sopracitato art. 6.
15. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,

impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

16. L'Associazione è promossa dalle Associazioni Auser di volontariato operanti nel territorio di riferimento

TITOLO II ASSOCIATI

ART. 3

Persone fisiche associate

1. In coerenza con quanto previsto dallo Statuto della rete associativa Auser, possono associarsi persone fisiche, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica, tutti coloro che condividono gli scopi del presente statuto, del codice etico, le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività della medesima con la loro opera, competenze e conoscenze.

2. Gli associati persone fisiche aderiscono all'Associazione tramite le associazioni Auser di base, di norma le Affiliate.

3. Ai sensi del dell'Art.2 comma 4 del presente statuto il tesseramento è unico: l'adesione ad una delle associazioni di volontariato Auser di base (di norma le "Affiliate") comporterà automaticamente l'iscrizione all'Associazione e alla rete Auser.

4. Il numero degli associati persone fisiche è illimitato.

5. L'ammissione degli associati persone fisiche è fatta con deliberazione del Comitato Direttivo dell'associazione Auser di base su domanda dell'interessato. La domanda dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. La deliberazione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

6. Il Comitato Direttivo dell'associazione Auser di base deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo all'interessato. L'interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci la Commissione di Garanzia Regionale dell'Auser.

7. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi in ottemperanza a quanto previsto dal CTS e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati, per i servizi dall'Associazione, delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto, il codice etico Auser e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione.
3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
4. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.
2. In particolare, l'associato che contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, del codice etico, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi gravi danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso con effetto immediato dall'associazione mediante delibera del Comitato Direttivo dell'associazione presso la quale ha sottoscritto la tessera, su indicazione della Commissione di Garanzia Regionale. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'esclusione può avvenire anche per mancato pagamento della quota associativa. A tal fine è previsto, da parte del Comitato Direttivo dell'associazione presso la quale l'associato ha sottoscritto la tessera, l'invio di un sollecito con la fissazione del termine improrogabile di 60 giorni, oltre il quale il mancato pagamento della quota deve intendersi causa di esclusione. L'esclusione dell'associato avviene mediante deliberazione dello stesso Comitato Direttivo, adeguatamente comunicata all'associato, e nei confronti della quale quest'ultimo può presentare ricorso entro i successivi 30 giorni. Se il ricorso non viene presentato, l'associato può considerarsi decaduto e viene cancellato dal libro degli associati.
4. L'associato può sempre recedere dall'Associazione.
5. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo.
6. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato con la ricezione della comunicazione da parte del Comitato Direttivo.
7. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
8. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
9. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Associazioni affiliate

1. In coerenza con quanto previsto dallo Statuto della Rete Associativa Auser, le Associazioni affiliate, ove presenti, sono istanze di base dell'Associazione. Partecipano a pieno titolo alla vita democratica dell'Associazione nell'ambito delle regole statutarie e regolamentari previste, quindi, attraverso gli organismi preposti, alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall'Auser regionale e territoriale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.
2. Le Associazioni affiliate all'Auser devono essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Le affiliate sono obbligate, come vincolo di affiliazione e di appartenenza, a rispettare, nello svolgimento delle attività e della propria vita interna, i valori e l'identità associativa, nonché i vincoli dello Statuto, del codice etico, dei regolamenti e delle procedure, anche in materia di protezione dei dati personali, a cominciare dall'obbligo di non poter sottoscrivere accordi e convenzioni senza coinvolgere il centro regolatore di riferimento e condividerne i contenuti delle intese stesse.
4. Le affiliate, fermo restando il divieto posto dal Codice del Terzo Settore di svolgere attività che non siano elencate all'articolo 5 del Codice stesso, salvo quelle diverse ai sensi dell'Art.6 del CTS, qualora decidessero di aprire la partita IVA devono avere, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione da parte del proprio centro regolatore. Centro regolatore che avrà il compito di monitorare, controllare e verificare gli andamenti di queste attività. Il non rispetto di queste norme ricadrà nell'applicazione delle sanzioni previste per quanto riguarda il ritiro dell'affiliazione.
5. Nel rispetto dei vincoli di affiliazione e partecipazione alla rete associativa le associazioni affiliate, nonché le strutture di direzione, mantengono la propria autonomia, e rispondono pertanto in proprio del loro operato e di quanto svolto sul piano amministrativo, contabile e patrimoniale.

ART. 7

Requisiti di ammissione delle nuove associazioni

1. Per aderire all'Auser in qualità di affiliate le Associazioni devono prevedere nei loro Statuti:
 - scopi corrispondenti e coerenti con quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente
 - prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
 - stipula delle convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, di norma, in maniera congiunta con l'Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;
 - regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
 - struttura degli organi conforme agli atti di indirizzo Auser;
 - diritto dell'Auser regionale e territoriale di partecipare alle riunioni della associazione affiliata;
 - ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
 - sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite disposizioni esecutive/atti di indirizzo Auser, ispirato all'obiettivo di cui al comma seguente;
 - sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla rete associativa in materia di politiche di genere, pari opportunità **e contrasto ad ogni discriminazione**;

- utilizzo dell'applicativo informatico nazionale per tutte le attività previste;
- adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- istituzione dell'Organo di Controllo in conformità dei dettati dell'art.30 del CTS e composto secondo i criteri di cui agli artt. 22 e 23 del presente statuto;
- adozione del nome "Auser" nella denominazione dell'associazione ed essere ETS iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- impegno a rispettare i regolamenti e gli accordi Auser in materia di trattamento dei dati personali, nonché le eventuali indicazioni e istruzioni del Responsabile della protezione dei dati designato dalla rete associativa Auser.

2. Il venir meno, da parte di una qualsiasi associazione affiliata, di tali requisiti o il sopravvenire di comportamenti non coerenti con lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le delibere e gli atti di indirizzo, anche in materia di trattamento dei dati personali, determinano l'attivazione delle procedure, previste dal presente Statuto, per sanzionare adeguatamente o ritirarne l'affiliazione.

ART. 8

Ammissione

1. Le associazioni che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano realizzarne le attività presentano apposita domanda all'Auser regionale per tramite della struttura territoriale competente per territorio con la quale chiedono di essere ammesse all'Auser come affiliate, assumendo la qualificazione di Auser-ODV o di Auser-APS, secondo lo scopo sociale prevalentemente perseguito, rispettivamente di volontariato o di promozione sociale. Nei casi in cui la struttura territoriale competente non sia costituita, la domanda deve essere presentata all'Auser regionale.

2. L'associazione che chieda di essere ammessa all'Auser in qualità di affiliata deve presentare apposita domanda, allegando copia del proprio Statuto e degli eventuali regolamenti; deve inoltre fornire tutti gli elementi richiesti dall'Auser.

3. Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato Direttivo dell'Auser regionale competente. Il Comitato Direttivo dell'Auser regionale competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo all'associazione interessata. L'associazione interessata può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci la Commissione di Garanzia Regionale dell'AUSER.

4. A seguito dell'ammissione dell'associazione, i suoi soci afferiscono come iscritti all'Auser secondo il territorio in cui ha sede l'associazione stessa.

5. L'associazione aderente notifica, tramite la struttura territoriale, all'Auser regionale le variazioni degli atti e degli elementi di cui al primo e al secondo comma del presente articolo.

6. L'associazione, successivamente alla affiliazione, è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all'Auser il relativo importo, previa trattenuta in suo favore nella misura e secondo le modalità indicate annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell'Auser.

ART. 9

Cessazione della condizione di affiliazione

1. La condizione di affiliazione all'Auser cessa:

- per recesso dall'affiliazione da parte dell'Associazione;
- per esclusione dall'Associazione.

2. Il recesso dall'affiliazione deve essere comunicato al Comitato Direttivo dell'Auser regionale competente, per il tramite della struttura territoriale. La dichiarazione di recesso ha effetto con la ricezione della comunicazione da parte del Comitato Direttivo dell'Auser regionale competente.

3. A fronte di una richiesta da parte di una struttura territoriale di esclusione di un'affiliata, il centro regolatore regionale affida alla propria Commissione di Garanzia il compito di istruire il caso, che dovrà concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, da parte della struttura territoriale, il centro regolatore regionale (e delle Province autonome di Trento e Bolzano) dovrà riunire il proprio Comitato Direttivo e deliberare il ritiro dell'affiliazione con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. Ciò può avvenire nei casi in cui le associazioni affiliate assumano o confermino posizioni e comportamenti incompatibili con l'appartenenza all'Auser in quanto:

- in contrasto con i principi e le norme dello presente Statuto, del codice etico e della carta dei valori;
- in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro ivi comprese le norme in materia di protezione dei dati e le indicazioni in tal senso del Responsabile della protezione dei dati designato dall'Auser nazionale;
- rendano impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell'organismo o dell'associazione affiliata, al punto da ledere l'immagine stessa dell'Auser.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione dall'Associazione, la Presidenza dell'Affiliata potrà fare ricorso, tramite raccomandata, alla Commissione Nazionale di Garanzia, che dovrà esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

ART. 10

Regolamento disciplinare

1. I soci devono attenersi al Regolamento disciplinare previsto dallo Statuto della rete Auser.

2. Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia dell'Organo di Controllo della rete Nazionale.

3. Il regolamento disciplinare deve essere reso consultabile da parte dei soci entro trenta giorni dalla approvazione.

ART. 11

Congresso

1. Il Congresso viene convocato ogni quattro anni tramite delibera del Comitato Direttivo. Qualora, allo scadere dei quattro anni, il Comitato Direttivo non si attivi in tal senso, lo stesso viene convocato da almeno un decimo degli associati.

2. Il Comitato Direttivo assume il Regolamento Congressuale Nazionale.

3. Nelle assemblee di base il dibattito e la partecipazione sono aperti a tutti gli associati.

4. Il voto è consentito in ottemperanza a quanto previsto dal CTS.
5. Il Congresso inizia con le assemblee di base (di norma associazioni affiliate) e, attraverso l'elezione dei delegati, prosegue nelle istanze territoriali, regionali e si conclude con quella nazionale.
6. Le norme per l'organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono previste dal Regolamento congressuale approvato dal Comitato Direttivo della rete nazionale.
7. Il Regolamento congressuale vigente si applica anche in caso di convocazione dei Congressi Straordinari.
8. La platea dei delegati eletti al congresso è l'Assemblea di rappresentanza degli associati e rimane in carica fino al Congresso successivo.

TITOLO III

AUSER REGIONALI E TERRITORIALI

ART. 12

Centri Regulatori

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli art. 41 e 92 comma 1/b del D.L. 117/17, le strutture statutariamente definite al livello nazionale, regionale e le province autonome di Trento e Bolzano, e territoriale, sono i Centri Regulatori che svolgono attività di autocontrollo e coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del terzo settore loro affiliati e delle loro attività di interesse generale.
2. Sono titolari dei rapporti con le istituzioni ed i soggetti della programmazione e della progettazione sociale, nonché degli accordi, delle intese e delle convenzioni, all'interno del territorio di riferimento definito dal proprio congresso.
3. In tale ambito possono delegare ad una affiliata questa titolarità.
4. I Centri Regulatori, statutariamente definiti, devono svolgere il compito di coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell'intero sistema, avvalendosi anche del sistema informatico unico per la registrazione delle attività, dei bilanci e del tesseramento.
In ossequio a quanto previsto dall'art. 20 del presente Statuto, compete ai Centri Regulatori la proposta di candidatura delle Presidenze.

ART. 13

Auser regionali

1. L'Auser regionale costituisce una articolazione dell'Associazione, anche se giuridicamente autonoma ed è centro regolatore dell'Auser nella Regione di riferimento svolgendo le seguenti funzioni:
 - indirizzo, coordinamento e direzione, nonché la tutela, rappresentanza, promozione e supporto, delle associazioni aderenti nell'ambito regionale di propria competenza e delle attività di interesse generale da esse svolte, in coerenza con le indicazioni e le disposizioni della struttura nazionale, anche in materia di trattamento di dati personali, nonché la gestione di programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa nella regione;
 - deliberazione sulle richieste di affiliazione;

- coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell'intero sistema regionale;
- funzioni di rappresentanza di cui all'articolo 47 comma 1 del CTS nei confronti delle associazioni affiliate aventi la sede legale sul territorio di propria competenza, ivi compresa la rappresentanza ai fini della corretta tenuta della posizione delle medesime affiliate presso il RUNTS, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. a) del d.m. 106/2020, attuativo dell'articolo 48 del Codice.

2. Nel caso in cui il non rispetto dei vincoli statutari, identitari, del codice etico e della carta dei valori dell'Auser riguardi una struttura territoriale, dopo i necessari approfondimenti e confronti con gli organismi dirigenti si procederà ad attivare la procedura del commissariamento, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art.10 del presente Statuto.

3. L'Auser regionale si dota di un proprio Statuto, in conformità con lo Statuto dell'Auser e in ottemperanza alle leggi nazionali, alle rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio.

4. L'Auser regionale istituisce il Servizio Ispettivo Regionale che opera unicamente nell'ambito regionale di riferimento e in coordinamento con quello nazionale. La composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dagli Statuti di ciascun Auser regionale.

ART. 14

Auser territoriali

1. L'Auser territoriale costituisce una articolazione dell'Auser regionale, anche se giuridicamente autonoma, operante a livello provinciale o comprensoriale o metropolitano, svolgendo le seguenti funzioni:

- indirizzo, coordinamento e direzione, nonché la tutela, rappresentanza, promozione e supporto, delle associazioni aderenti nell'ambito territoriale di propria competenza e delle attività di interesse generale da esse svolte, in coerenza con le indicazioni e le disposizioni della struttura regionale e nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, nonché la gestione di programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello territoriale;
- coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell'intero sistema territoriale;
- facoltà di verifica della correttezza amministrativa delle associazioni aderenti nell'ambito territoriale di propria competenza, qualora queste fossero sprovviste dell'Organo di Controllo;
- funzioni di rappresentanza di cui all'articolo 47 comma 1 del CTS nei confronti delle associazioni affiliate aventi la sede legale sul territorio di propria competenza, ivi compresa la rappresentanza ai fini della corretta tenuta della posizione delle medesime affiliate presso il RUNTS, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. a) del d.m. 106/2020, attuativo dell'articolo 48 del Codice.

ART. 15

Titolarità e tutela dei dati

1. L'Associazione garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali tutelate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. A tal fine, in considerazione della struttura organizzativa disciplinata nei precedenti articoli, le strutture AUSER sono tra loro contitolari del trattamento.

3. Il Responsabile della Protezione dei Dati individuato dalla rete Auser svolge le funzioni previste dall'art. 39 del Reg. UE 2016/679 e le altre eventualmente affidategli, anche a favore e nei confronti delle Strutture Regionali, Territoriali e Affiliate.

4. La Rete Auser approva il Regolamento in materia di protezione dei dati personali che dovrà essere seguito dalle presidenze dei vari livelli territoriali.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.16

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Territoriale dei delegati;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- la Presidenza;
- l'Organo di controllo;

ART. 17

Assemblea Territoriale dei delegati

1. L'Assemblea congressuale (di seguito, "Assemblea Territoriale dei Delegati" o semplicemente "Assemblea") è l'insieme dei delegati eletti al congresso territoriale dai congressi di base secondo le norme stabilite dal regolamento congressuale. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei delegati aventi diritto al voto. Ciascun delegato ha un voto.

2. L'Assemblea congressuale elegge:

- il Comitato Direttivo;
- l'Organo di controllo.

3. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione, decade con la celebrazione del Congresso successivo e viene sostituita dall'Assemblea congressuale eletta dal Congresso medesimo. Si riunisce in via ordinaria almeno in sede di approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio sociale, e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.

4. L'Assemblea delibera sulle linee programmatiche generali.

5. L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica con conferma di lettura, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

6. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo delegato può incaricare un altro socio della sua stessa associazione di base a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.

8. L'Assemblea dura in carica per l'intero mandato congressuale e viene eletta ad ogni congresso, di norma ogni quattro anni.

9. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi, ad eccezione del Presidente e della Presidenza che demanda al Comitato Direttivo ai sensi dall'art. 25 comma 2 del CTS;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo, e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla composizione numerica del Comitato Direttivo, che comunque dovrà essere inferiore alla metà del numero dei componenti dell'Assemblea;
- delibera sul bilancio consuntivo e sul bilancio sociale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

11. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

12. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

13. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei delegati intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea che delibera le modifiche allo Statuto è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei delegati intervenuti.

15. L'Assemblea delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

16. L'Assemblea può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 18

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del CTS, eletto dall'Assemblea congressuale, secondo i termini di cui all'Art.17 del presente statuto, in applicazione dell'art. 41 comma 10 del CTS ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione;
- emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
- eleggere tra i suoi componenti la/il Presidente;
- deliberare sulla composizione numerica della Presidenza;

- su proposta del Presidente, eleggere, tra i suoi componenti, la Presidenza e all'interno di questa il vice Presidente;
- ratificare, su proposta del Presidente, l'eventuale nomina del Direttore;
- decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
- convocare convegni e conferenze;
- decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- deliberare sul bilancio preventivo;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- deliberare sul programma di attività proposto dalla Presidenza territoriale;
- ratificare l'accordo di cui all'art. 26, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati dell'Unione Europea (Regolamento UE 2016/679), se ritenuto necessario dal Responsabile per la protezione dei dati personali, e assumere il Regolamento sul trattamento dei dati personali per l'attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati nell'Auser
- deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, del Presidente o della Presidenza territoriale.

2. Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea, e comunque sempre in numero dispari e inferiore alla metà del numero dei componenti dell'Assemblea.

3. I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall'Assemblea al Congresso, di norma ogni quattro anni, e sono rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

4. Qualora venga meno un componente del Comitato Direttivo, per decadenza, dimissioni, incompatibilità, decesso o revoca, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. In caso di deliberazioni, qualora il numero dei componenti presenti sia pari, il voto del Presidente verrà considerato doppio.

5. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o posta elettronica con conferma di lettura, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

6. Il Comitato Direttivo può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione.

7. Spetta al Comitato Direttivo dell'Associazione coordinare le attività delle associazioni affiliate affinché non assumano o confermino posizioni e comportamenti incompatibili con l'appartenenza all'Associazione in quanto:

- in contrasto con i principi e le norme dello Statuto, del codice etico e della carta dei valori Auser;
- in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro;
- rendano impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell'organismo o dell'associazione affiliata, al punto da ledere i principi della rete Auser.

8. Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

ART. 19

Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo, secondo i termini di cui all'Art.18 del presente statuto, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica fino al Congresso successivo e può essere eletto per non più di due mandati completi o otto anni complessivi.
4. Il Presidente:
 - convoca e presiede l'Assemblea dei delegati;
 - convoca e presiede il Comitato Direttivo;
 - assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale della Associazione e stipula i contratti di consulenza;
 - propone l'eventuale nomina del Direttore e la sottopone alla ratifica del Comitato Direttivo, stabilendone i compiti e le funzioni;
 - nomina procuratori speciali;
 - propone al Comitato Direttivo le candidature degli altri componenti della Presidenza, e tra questi di un vice Presidente.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente.
6. Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia, per gravi motivi, decisa dal Comitato Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

ART. 20

Elezione del Presidente e della presidenza territoriale

1. Ogni volta si debba eleggere il Presidente o componente della Presidenza territoriale, il Centro Regolatore superiore esprime una candidatura. Il Comitato Direttivo di riferimento eleggerà al proprio interno una Commissione composta da almeno 3 componenti, integrata da un delegato della presidenza dell'istanza superiore.
2. In presenza di una sola proposta la Commissione ha il compito di consultare il Comitato Direttivo di riferimento e ascoltare a fini puramente orientativi anche i promotori ispiratori dell'Auser, nonché i componenti del Comitato Direttivo dell'Auser ODV di pari livello.
3. A seguito di tale procedura la Commissione riferirà gli esiti di tale consultazione al Comitato Direttivo stesso.
4. Qualora non vi fosse un orientamento definito su una candidatura sarà facoltà del centro regolatore, attraverso la Commissione eletta del Comitato Direttivo, di avviare una fase di ascolto del Comitato Direttivo utile per condividere i criteri di scelta della candidatura da porre in consultazione.
5. Ogni volta si debba eleggere il Presidente o componente della Presidenza territoriale o regionale è facoltà del Centro regolatore di cui al precedente comma 1 ricorrere alla procedura abbreviata, senza la consultazione individuale dei componenti il Comitato Direttivo di cui al comma 18 del presente statuto. In

tal caso si procederà direttamente all'elezione per voto palese ed occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Potranno essere presentate candidature personali in alternativa alla proposta del centro regolatore qualora il candidato o la candidata raccolgano le firme di almeno il 15% dei componenti il Comitato Direttivo.

7. Per l'elezione della Presidenza, spetta al Presidente della struttura di riferimento il diritto di proporre le candidature dei componenti della Presidenza medesima e di sottoporle alla votazione del Comitato Direttivo.

8. Il presente articolo si applica a tutte le strutture che rispondano ai requisiti dell'art. 25 comma 2 del CTS e decidono di demandare l'elezione del Presidente e della Presidenza al Comitato Direttivo.

ART. 21

Presidenza

1. La Presidenza è composta, sulla base della deliberazione del Comitato Direttivo, da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, incluso il Presidente.

2. I componenti della Presidenza durano in carica fino al Congresso successivo e possono essere eletti per non più di due mandati completi o otto anni complessivi.

3. La Presidenza:

- propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
- svolge funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione;
- istruisce per l'Organo di Amministrazione la predisposizione del bilancio consuntivo, preventivo e sociale.

4. Il Presidente invita di norma a partecipare alle riunioni di presidenza il Direttore, ove esista la carica.

ART. 22

Organo di controllo

1. L'organo di controllo dell'Associazione vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e Codice Etico, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

2. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. L'Organo di controllo è eletto con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea Territoriale dei delegati, anche tra i non soci, e comunque sempre in numero dispari.

5. Nei confronti dei componenti dell'Organo di Controllo trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

6. L'Organo di controllo elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento dell'Organo di controllo stesso. Ove si renda vacante la carica di

Presidente, l'Organo di controllo provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.

7. In caso di rinuncia o decadenza di un componente, i supplenti subentrano in ordine d'età. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza, il numero dei supplenti diminuisce, l'Assemblea Territoriale dei Delegati dell'Associazione provvederà alla nomina dei nuovi supplenti. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

8. La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della Associazione.

9. I componenti dell'Organo di controllo durano in carica fino al Congresso successivo e possono essere eletti per non più di due mandati completi o otto anni complessivi.

10. Qualora i componenti dell'Organo di Controllo non siano eletti nell'Assemblea dei Delegati sono considerati invitati permanenti alle riunioni della stessa, così come lo sono anche alle riunioni del Comitato Direttivo.

11. L'Organo di controllo redige il verbale di ciascuna riunione svolta dallo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

12. L'Organo di controllo inoltre:

- verifica periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
- verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
- esamina il bilancio preventivo e il bilancio sociale dell'Associazione e ne riferisce per iscritto all'Assemblea;
- predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili o inosservanze dello Statuto o del Codice Etico, informa il Centro Regolatore e deferisce la questione alla Commissione Regionale di Garanzia, che si pronuncia entro 60 giorni.

ART. 23

Revisione legale dei conti

Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, e l'Organo di Controllo non sia interamente composto da revisori legali, l'Assemblea dei delegati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 24

Commissione di Garanzia

1. La Commissione di Garanzia competente per la tutela dei diritti degli associati è quella Regionale.

2. La Commissione procede, su istanza degli associati, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a giudicare la regolarità dei comportamenti di un qualsiasi componente dell'associazione e ad

indicare al Comitato Direttivo - cui compete il compito di deliberare - le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:

- richiamo scritto
- sospensione della qualifica di associato, fino a un massimo di 12 mesi;
- sospensione dalle cariche associative fino a un massimo di 12 mesi;
- esclusione.

3. Avverso ai provvedimenti assunti l'associato può ricorrere alla Commissione Nazionale di Garanzia la cui espressione è l'ultimo grado di appello.

ART. 25

Gratuità delle cariche elettive

1. Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito. Possono essere rimborsate ai dirigenti ed ai volontari le spese effettivamente sostenute per le attività prestate entro limiti preventivamente stabiliti dalla Associazione.

2. Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo contratto con la Associazione.

3. Le sole cariche di componente dell'Organo di Controllo di cui all'Art.22 e Revisore di cui all'Art.23 del presente Statuto possono fare eccezione rispetto alla disposizione del presente articolo.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE

ART. 26

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse ai sensi dell'Art.6 del CTS;
- contributi dalle associazioni affiliate;
- contributi delle organizzazioni ispiratrici;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di volontariato.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 27

Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VI BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 28

Bilancio preventivo

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza istruisce per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

ART. 29

Bilancio consuntivo

1. L'esercizio finanziario della Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ciascun anno solare, la Presidenza istruisce per l'Organo di Amministrazione un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente
3. È documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale.
4. Il bilancio consuntivo, deve essere comunicato all'Organo di controllo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Delegati, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione dell'Organo di controllo deve rimanere depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 30

Bilancio sociale

1. L'associazione deve redigere il proprio bilancio sociale qualora ne ricorrano le condizioni di legge.
2. Deve altresì partecipare alla redazione del bilancio sociale della rete Auser nonché favorire, in un'attività coordinamento con i territori, la partecipazione allo stesso da parte di tutte le associazioni Auser operanti nel proprio territorio.

ART. 31

Adempimenti

1. È fatto obbligo che i bilanci preventivi e consuntivi delle associazioni affiliate e delle strutture territoriali approvati dai rispettivi organismi vengano trasmessi a cura dei Presidenti alle strutture Regionali competenti per territorio.
2. È fatto obbligo a tutte le strutture Auser e alle affiliate di base, dell'intero sistema a rete, di adottare ed usare esclusivamente l'applicativo informatico unico, messo a punto dalla struttura nazionale, come garanzia di uniformità, trasparenza, nella tenuta dei conti e delle scritture contabili, anche alla luce di quanto previsto dagli articoli 41 e 92 del codice del Terzo Settore, che assegna alle Reti associative un ruolo di monitoraggio, autocontrollo e assistenza tecnica, in grado di garantire la necessaria trasparenza e puntualità dell'informazione pubblica.
3. Il mancato rispetto di questa norma comporta, nei casi più gravi, il deferimento in Commissione di Garanzia.

ART. 32

Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 e 17 del Codice del Terzo Settore.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al direttivo della associazione titolare dei libri. Il direttivo comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

ART. 33

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto al Centro Regolatore Auser di riferimento, iscritto nel RuntS (Registro unico nazionale del terzo settore) previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VII

RESPONSABILITA' E INCOMPATIBILITA'

ART. 34

Disposizioni circa la responsabilità

1. Gli organi dirigenti dell'Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dai sodalizi aderenti e dalle istanze locali, territoriali e regionali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.
2. Il Presidente nazionale ed i Presidenti delle associazioni regionali e territoriali, possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

ART. 35

Conflitto di interessi e incompatibilità

1. Le cariche di Presidente, vice Presidente, Direttore, di altro componente della Presidenza nazionale, regionale, territoriale e di associazione affiliata e componente del comitato direttivo sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.
2. Nel pieno rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni componente di un esecutivo delle strutture dell'Associazione (Presidente o Componente di Presidenza o Direttore o componente del comitato direttivo) a livello Nazionale, Regionale (e le Province autonome di Trento e Bolzano), Territoriale, e delle affiliate o di un qualsiasi componente di un organismo di garanzia a tutti i livelli è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo, nonché con qualsiasi incarico consultivo, di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d'incarichi, la sospensione dagli incarichi esecutivi dell'Associazione è immediata ed automatica, al pari del deferimento in Commissione di Garanzia.
3. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.
4. L'incompatibilità opera dal momento della candidatura.
5. Dal cessare delle condizioni che danno luogo ad incompatibilità, dopo 12 mesi l'associato sospeso può rientrare nei comitati direttivi dei quali faceva parte.

6. Per tutti gli incarichi esecutivi delle strutture dell'Associazione, con l'esclusione delle associazioni affiliate, a tutti i livelli (Presidenti e componenti di Presidenza) raggiunti i limiti statutari - due mandati congressuali - è prevista la decadenza automatica dall'incarico stesso. Pertanto è fatto obbligo a tutte le strutture di avviare le procedure di rinnovo dei gruppi dirigenti almeno sei mesi prima della scadenza, informando tempestivamente il proprio comitato direttivo.

7. La continuazione del mandato può avvenire, solo nei casi di particolare gravità ed emergenza, solo nella misura massima non rinnovabile di sei mesi. Il centro regolatore di riferimento del livello superiore presenterà una specifica delibera di proroga che farà approvare dal proprio comitato direttivo, dandone preventiva comunicazione al centro regolatore nazionale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE

ART. 36

Politiche di genere e Pari opportunità

1. Al fine di rendere concreta l'affermazione di una associazione di donne e di uomini nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40%.

2. Tale norma è vincolante per l'intera Associazione, i presidenti di ogni struttura a tutti i livelli hanno la responsabilità della sua piena applicazione, nei termini di violazione di una norma statutaria.

3. La norma antidiscriminatoria è altresì adottata nella composizione delle presidenze a tutti i livelli di struttura e deve prevedere l'alternanza di genere per le figure di presidente e vicepresidente.

4. Pertanto, è istituito, nei centri regolatori, nazionale e regionali, l'osservatorio delle pari opportunità e delle politiche di genere eletto dal Comitato Direttivo di riferimento. L'osservatorio, in raccordo con la presidenza, si doterà di un apposito regolamento da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo e ratificato dall'Assemblea di riferimento.

5. L'osservatorio delle pari opportunità e delle politiche di genere contribuisce a promuovere e diffondere la cultura della parità di genere e mettere in atto azioni positive per promuovere la rappresentanza femminile negli organismi dirigenti dell'associazione e diffondere le buone pratiche e la cultura della libertà e dei diritti delle donne, contro gli stereotipi di genere, le molestie, lo stalking e tutti gli atti di persecuzione a partire dal linguaggio e dai comportamenti concreti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica lo Statuto dell'Auser nazionale e quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

3. In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.